

DECRETO LEGGE

Decreto 30 dicembre 2016, n. 244  
(Gazz. Uff., 30 dicembre 2016, n. 304)

Proroga e definizione di termini

(Come convertito, con modificazioni, con Legge 27/02/2017, n. 19 - Gazz. Uff. 28/02/2017, n. 49 - S.O. n. 14/L;  
modificato più volte, da ultimo dal comma 5 dell'articolo 5 del D.L. 29/12/2022 n. 198, convertito, con  
modificazioni, con L. 24/02/2023, n. 14. N.d.R.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

(Omissis)

Art. 4

Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

(Omissis)

2. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**.

(Comma così sostituito dalla lett. a) del comma 5 dell'art. 5 del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla L. 24/02/2023, n. 14. N.d.R.)

2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al **31 dicembre 2024**. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1.

(Comma così modificato dalla lett. b) del comma 5 dell'art. 5 del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla L. 24/02/2023, n. 14. N.d.R.)

2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per quelli ove si svolgono i percorsi erogati dalle Fondazioni ITS *Academy*, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al **31 dicembre 2024**.

(Comma così modificato dalla lett. c) del comma 5 dell'art. 5 del D.L. 29/12/2022, n. 198, convertito con modificazioni, dalla L. 24/02/2023, n. 14. N.d.R.)

(Omissis)

Art. 5.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno

(Omissis)

11-ter. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2017".

11-quater. La proroga del termine di cui al comma 11-ter si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto

2011, n. 151, entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento.

11-quinquies. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2017. (Proroga spostata al 31/12/2021 dall'art. 9-bis del DL 25/07/2018, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla L. 21/09/2018, n.108 e dalla lettera i) del c. 1122 dell'art. 1 della Legge 27/12/2017, n° 205 modificata dal comma 4-octies dell'art. 2 del DL 31/12/2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/02/2021, n. 21. N.d.R.)

11-sexies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

(Omissis)